



Comune di
BARBARIGA

Codice Ente n. 10261

COPIA

DELIBERAZIONE n. 050 del 19/12/2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2023, DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), GIA'
VIGENTI NELL'ANNO 2022.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 18.00** presso la sede comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:		presente	assente
UCCELLI GIACOMO	Sindaco	X	
OLIVARI PIERDAVIDE	Vice Sindaco	X	
GNALI PAOLA	Assessore	X	
OLIVARI CHIARA	Consigliere	X	
LUSSIGNOLI VITO	Consigliere	X	
ARRIGONI ROBERTO	Consigliere	X	
BELLIL ANDREA	Consigliere	X	
ANDENI MICHELE	Consigliere		X
SCALVENZI ANDREA	Consigliere	X	
GADINELLI CARLO	Consigliere		X
ROSSI LUIGI	Consigliere		X
		<hr/>	<hr/>
	Totali	8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **dott.ssa Antonella Patrizia Nostro** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **sig. Uccelli Giacomo – Sindaco** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 050 del 19/12/2022

OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2023, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), GIÀ VIGENTI NELL'ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco con il supporto del consigliere dott.ssa Chiara Olivari in merito all'illustrazione dei dati contabili.

Terminati gli interventi;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.S.) Triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la deliberazione n. 01 del 04/01/2022 ad oggetto: "Approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi per l'anno 2022 ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 del vigente regolamento di contabilità";

Richiamata la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge finanziaria per l'anno 2020) la quale:

- all'art. 1, comma 780, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comune Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- all'art. 1, commi da 738 a 783, ha disciplinato ex novo l'Imposta Municipale sugli Immobili (nuova IMU) e ciò con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Visto il Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 008 del 22/05/2020, esecutiva ai sensi di Legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2021 ad oggetto: "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale sugli immobili – Anno 2022", esecutiva ai sensi di Legge;

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale sugli Immobili per l'anno 2023 e ciò ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2023;

Considerato che la Legge n. 160 del 27.12.2019, all'articolo 1, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per **l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze** è pari al 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

- al comma 750, che **l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i **terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- al comma 753, che l'aliquota per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che l'aliquota base per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti**, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 744 che la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Visti:

- il comma 756 della sopra richiamata Legge 160 del 2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n.1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che, ai fini della compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, essa sarà possibile solo in seguito all'adozione del decreto stesso;

Dato atto che, a tutt'oggi, il suddetto decreto ministeriale non è ancora stata emanato e pertanto si ritiene di procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno 2023;

Atteso che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione in argomento prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Considerato che la potestà regolamentare dell'ente può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm. che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Richiamati l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, i quali dispongono che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale categoria catastale A/1- A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	0,4 per cento Detrazione euro 200,00
Fabbricati cat. D (da cat. D/1 A cat. D/9)	0,81 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,0 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (ex TASI)	0,10 per cento
Terreni agricoli	1,06 per cento
Terreni agricoli (posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali)	esenti
Aree edificabili	0,89 per cento
Altri Fabbricati (esclusi gli immobili di cat. D)	0,98 per cento

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 18/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Atto di indirizzo in materia di aliquote I.M.U. ai fini della predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2023 – Triennio 2023/2025";

Tenuto conto inoltre del fabbisogno complessivo di spesa in termini di uscite correnti per l'anno 2023 giusta la quantificazione finanziaria emersa in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023;

Tenuto conto del momento di particolare difficoltà economica per famiglie e imprese;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU già vigenti per l'anno 2022 da applicare alle tipologie di immobili sotto individuate:

Dato atto che, con decorrenza 01/01/2016 e per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 1 della Legge 208/2015, è introdotto un regime agevolato per gli immobili oggetto di contratto comodato in uso gratuito a

parenti e per la fattispecie di cui alle disposizioni recate dal comma 10 lett. b), secondo cui la base imponibile dell'immobile concesso in comodato è ridotta al 50% (cinquanta per cento);

Dato atto che il gettito ordinario che, sulla base delle suddette aliquote si ritiene di poter conseguire, consente di sopperire al fabbisogno finanziario dell'ente previsto per l'anno 2023;

Atteso che le aliquote di cui alla presente deliberazione sono contenute nella misura di cui al comma 679 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui la somma delle aliquote TA.SI. e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille ed ad altre misure di aliquota inferiore, in relazione alle diverse tipologie;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Dato atto che, per gli adempimenti conseguenti all'approvazione delle aliquote IMU, è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

Richiamato: l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021;

Acquisito il parere favorevole, sia sotto il profilo della regolarità tecnica, sia sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/10/2015 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, ed astenuti n. 1 (Scalvenzi), legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni della nuova IMU, da applicare nell'anno **2023**, come indicato nella sotto riportata tabella e già vigenti nell'anno 2022:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale solo categoria catastale A/1- A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	0,4 per cento Detrazione euro 200,00
Fabbricati cat. D (da cat. D/1 A cat. D/9)	0,81 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,0 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (ex TASI)	0,10 per cento
Terreni agricoli	1,06 per cento
Terreni agricoli (posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali)	esenti
Aree edificabili	0,89 per cento
Altri Fabbricati (esclusi gli immobili di cat. D)	0,98 per cento

3) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal **1° gennaio 2023**;

4) Di dare e prendere atto che, con decorrenza 01/01/2016 e per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 1 della Legge 208/2015, è introdotto un regime agevolato per gli immobili oggetto di contratto comodato in uso gratuito a parenti (fattispecie di cui alle disposizioni recate dal comma 10 lett. b), secondo cui la base imponibile dell'immobile concesso in comodato è ridotta al 50% (cinquanta per cento);

5) Di dare atto che:

a) le aliquote di cui alla presente deliberazione sono contenute nella misura di cui al comma 679 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui la somma delle aliquote TA.SI. e dell'I.MU. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille ed ad altre misure di aliquota inferiore, in relazione alle diverse tipologie;

b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il **1° gennaio 2023**;

6) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, la presente pubblicazione per la relativa pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, nuovo termine stabilito dal comma 10 dell'articolo 1, della Legge della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Bettini Emanuela Cecilia, e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al

quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, ed astenuti n. 1 (Scalvenzi), legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto , confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Giacomo Uccelli

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 , comma 1 , D.Lgs. n. 267/2000)

N. 17 Reg. Pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 FEB, 2023 .

Li 21 FEB, 2023 F.to Il Segretario Comunale

Si certifica che il presente atto è copia conforme al suo originale .

Barbariga, Li _____



Il Funzionario delegato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Li _____

F.to Il Segretario Comunale